



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

Bologna, 17.05.2022

**IL DIRIGENTE**

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente... *omissis*”;
- VISTA** l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” (GPS);

Scuola secondaria di I grado  
Responsabile del procedimento: Giuseppina Agnini  
Scuola secondaria di II grado  
Responsabili del procedimento: Silvia Ciucchi, Cesare Romani



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

- VISTO** che il docente Buttazzo Claudio Vito (13.11.1951) aveva presentato richiesta di inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);
- VISTA** la nota prot. n. 9670 del 10.09.2020 di questo Ufficio, con la quale si è provveduto all'esclusione dalle suddette GPS del sig. Buttazzo Claudio Vito per mancanza dei requisiti di accesso di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) dell'O.M. 60/2020 e, in particolare, per superamento dei limiti di età;
- VISTO** l'ordinanza del Tribunale di Bologna sezione Lavoro del 16/09/2020 rilasciata nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. Lav. 1685/2020 che dispone che il Sig. Buttazzo Claudio Vito ha diritto a permanere nelle graduatorie di istituto nelle quali era inserito fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici minimi e comunque non oltre il settantesimo anno di età;
- VISTO** il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 10988 del 2.10.2020, con il quale, in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Bologna del 16/09/2020, si disponeva l'inserimento di Buttazzo Claudio Vito (13.11.1951) nelle Graduatorie Provinciali di supplenza di II fascia per le c.c. A021, A011, A012, A022, A019;
- CONSIDERATO** che l'ordinanza del Tribunale di Bologna sezione Lavoro del 16/09/2020 rilasciata nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. Lav. 1685/2020 dispone che il sig. Buttazzo ha diritto a permanere nelle graduatorie di istituto nelle quali era inserito fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici minimi e comunque non oltre il settantesimo anno di età;
- VISTO** che il docente Buttazzo Claudio Vito ha compiuto i 70 anni di età il 13.11.2021 e che, pertanto, sono venuti meno i requisiti in base ai quali il docente permaneva in graduatoria;
- PRESO ATTO** che, per mero errore materiale il dispositivo prot. n. 6228 del 17.05.2022 riportava la data del 13.11.2022, di cui sopra, invece che 13.11.2021;

**DISPONE**

- 1) L'annullamento del provvedimento prot. n. 6228 del 17.05.2022;
- 2) L'esclusione del docente BUTTAZZO CLAUDIO VITO (13.11.1951) dalle Graduatorie Provinciali di supplenza di II fascia per la provincia di Bologna per le classi di concorso di attuale inserimento.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente  
Giuseppe Antonio Panzardi

Scuola secondaria di I grado  
Responsabile del procedimento: Giuseppina Agnini  
Scuola secondaria di II grado  
Responsabili del procedimento: Silvia Ciucchi, Cesare Romani